



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio trasporto pubblico regionale
e locale

territorio@regione.fvg.it
tpl@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4745
fax + 39 040 377 4732
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Autorizzazione al subappalto servizi TPL su gomma giusta istanza della società TPL FVG scarl di data 13/09/2022 nr. 2022/0002911 (prot. reg. 134344 del 15.09.2022)- corse linea 51 Trieste

Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*, ed in particolare il Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico, che disciplina i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi di TPL;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

Visto il contratto Rep. 9874 di data 15 novembre 2019 con cui la Regione ha affidato alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, in qualità di gestore unico, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara per un periodo di 10 anni, con la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 5 anni;

Visti gli articoli 27 (Subaffidamento dei servizi) della LR 23/2007 e 118 del D. Lgs. 163/2006 (oggi articolo 105 del D.Lgs. 50/2016) in tema di subappalto;

Considerato che:

- il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Contratto, il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del contratto;

Vista la nota prot. 2911 dd. 13 settembre 2022, assunta al protocollo regionale n. 134344 del

15.09.2022, con la quale la TPL FVG scarl ha inviato l'istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto dei servizi automobilistici relativi ad alcune corse della linea 51 di Trieste, alla **società La Linea spa, di Venezia, via della Fisica, 30 - 30175 (codice fiscale e/o partita IVA 03204450278)** corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per l'effettuazione delle verifiche prodromiche all'emissione dell'autorizzazione al sub affidamento;

Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa richiamata;

Verificato che:

- in sede di offerta, la TPL FVG scarl ha dichiarato l'intenzione di concedere in sub affidamento l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo e i servizi automobilistici urbani ed extraurbani per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale;

- la consorziata della TPL FVG scarl, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, relativamente alla società sub affidante società La linea spa;

- la società sub affidante non ha partecipato alla procedura di affidamento dei servizi di TPRL regionale;

- il valore annuo del subaffidamento è pari ad Euro 576.291,47 + IVA, rientra nel limite del 20% e la durata del contratto decorre dal 26.09.2022 al termine del servizio estivo 2024;

- nel contratto di subappalto sono state correttamente riportate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (con la previsione dell'utilizzo del CIG 5905206A24) ed è stata inserita la clausola condizionale sospensiva relativa alla eventuale mancata autorizzazione;

- la consorziata della TPL FVG scarl ha dichiarato di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex articolo 2359 cc. con la società La Linea spa;

- in materia di prezzi applicati al subappaltatore lo stesso si è impegnato a rispettare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore e per la zona in cui le prestazioni vengono effettuate e al rispetto della normativa in materia di sicurezza (DUVRI), rispettando tutti gli standard qualitativi previsti nel contratto rep. 9874/2019;

- la società La Linea spa ha comunicato che il personale impiegato nel servizio è in possesso di patente D e CQC persone, e viene sottoposto a visita medica secondo le disposizioni del D.M 88/99 e del D. Lgs 81/2008 e smi;

- la consorziata della TPL FVG scarl si è impegnata a produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrispondere al subappaltatore con la previsione dell'utilizzo del CIG del contratto rep. 9874/2019 (5905206A24) delle ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza corrisposti, pena la sospensione dei pagamenti nei suoi confronti;

- la consorziata della TPL FVG scarl ha dichiarato la verifica, in capo al subappaltatore, del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 (e s.m.i.) e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

- ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte della Regione, in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, disciplinata dalla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia

Giulia" e che la Linea spa è in possesso dell'autorizzazione n. 425 dd. 23/09/2014 della Provincia di Venezia;

Visto il Decreto n. 13094 dd. 19/09/2022 di approvazione dei nuovi Programmi di esercizio per l'area Triestina e considerato che le corse oggetto del subaffidamento sono autorizzate nei vigenti PdE;

Evidenziato che il servizio relativo al subappalto dovrà essere esercitato alle stesse modalità e condizioni del Contratto di servizio rep. n. 9874 dd.15/11/2019;

Preso atto che i servizi saranno soggetti all'attività del personale ispettivo aziendale e rientrano all'interno delle azioni di verifica e controllo previste dal sistema di qualità aziendale i cui risultati sono riportati nella Carta dei Servizi;

Accertata la regolarità contributiva della La Linea spa (DURC INAIL_33526203 dd. 17/06/2022 in scadenza al 15/10/2022);

Rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione e che sono in corso i controlli e le verifiche previsti per legge;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione del subappalto del servizio marittimo, pena comunque la revoca della stessa nel caso in cui dalle verifiche in corso o successivamente emergano difetti dei requisiti prescritti e/o autocertificati;

Rilevato infine che in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Regione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) del contratto rep. 9874/20219, può sospendere tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, provvede al pagamento diretto dei subaffidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente all'Affidatario.

Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia contabile e di bilancio;

Viste:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 smi;

Decreta

1. E' autorizzato il subappalto dei servizi di trasporto pubblico urbano alla società La Linea spa, indicati in allegato alla richiesta della TPL FVG scarl e di cui alla nota prot. 2911 dd. 13 settembre 2022, assunta al protocollo regionale n. 134344 del 15.09.2022.

2. Si dà atto che si provvederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui dalle verifiche in corso o successivamente emergano difetti dei requisiti prescritti e/o autocertificati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(Fto. digitalmente)